



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10757 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Daniela Del Pinto, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Pio Torcicollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Luisa Curella, Sara Linardi, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del punteggio attribuito alla ricorrente all'esito della prova unica del concorso pubblico per 200 posti per l'accesso a tempo pieno e in determinato nel profilo

professionale di Istruttore Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio, cat. C -
posizione economica C1 - Famiglia Tecnica - Codice concorso CUIT/RM,
-di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso,
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente, in conseguenza
dell'annullamento del suddetto punteggio, ad essere giudicata con giudizio
sufficiente, rideterminato considerando come data correttamente la risposta fornita
alla domanda censurata (+ 0,65), ovvero, in subordine, rideterminato restituendo la
decurtazione subita (+ 0,15), condannando l'amministrazione in forma specifica, ex
art. 30, comma 2, del c.p.a. ed art. 2058 c.c. ad incrementare il punteggio attribuito
come indicato sopra e nelle conclusioni, e ad inserire la ricorrente nella graduatoria
degli idonei;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- la determinazione dirigenziale n. GB/1636/2021 del 27/10/2021 avente ad oggetto
l'approvazione della graduatoria di merito;
- di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Igor Nobile e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Letto il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e le controdeduzioni di Roma
Capitale;

Considerato che, allo stato, non sussiste alcun pregiudizio grave e irreparabile per

la ricorrente, la quale ha impugnato, fra l'altro, la graduatoria definitiva, e tenuto vieppiù conto che il numero di posti a concorso è largamente superiore al numero di graduati idonei;

Ritenuto peraltro che le questioni dedotte in giudizio siano meritevoli di approfondimento e che le contrapposte esigenze delle parti possano essere adeguatamente tutelate con la definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, co.10 cpa, all'udienza pubblica indicata in dispositivo;

Rilevato, inoltre, che, in esito alla proposizione dei motivi aggiunti avverso la graduatoria, il ricorso è stato notificato, nella qualità di controinteressati, solo a due concorrenti utilmente collocati in graduatoria;

Ritenuto pertanto:

- necessario provvedere alla notificazione del gravame nei confronti di tutti i candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione al bando di concorso e che sono stati utilmente collocati nella graduatoria definitiva;

- per l'elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi, autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, cpa, la notificazione per pubblici proclami. La notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale dal quale risulti:

i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

(ii) il nome della ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

(iii) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;

(iv) l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;

(v) copia del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza;

(vi) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;

(vii) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, cpa;

(viii) l'inserimento sul sito istituzionale di Roma Capitale di un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale raggiungere la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza, che non dovrà essere rimosso, unitamente a tutta la documentazione ivi inserita, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

- la notificazione per pubblici proclami, nella modalità qui indicata, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione della presente ordinanza (ovvero dalla sua notifica, se anteriore), a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), cpa;

- Roma Capitale dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;

- la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in euro 100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

Valutati nondimeno sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda):

- dispone l'integrazione del contraddittorio, mediante la notificazione del gravame per pubblici proclami, ai sensi e nei termini di cui in motivazione;

- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 aprile 2022.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Luca Iera, Referendario

Igor Nobile, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Igor Nobile

IL PRESIDENTE

Francesco Riccio

IL SEGRETARIO